



**GRUPPO CONSILIARE CASA DELLE LIBERTÁ  
CAPRAIA E LIMITE**

Capraia e Limite, 22 ottobre 2007

**Al Sindaco del Comune di Capraia e Limite**

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA SULL'ASSUNZIONE DI UN NUOVO  
INGEGNERE RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI**

**I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI**

**Interrogano la Signoria Vostra**

Il vigente ordinamento consente alle Amministrazioni pubbliche di affidare a soggetti esterni al proprio organico incarichi per prestazioni di natura intellettuale, necessarie per il perseguimento di obiettivi e/o progetti specifici e determinati, in ipotesi di carenza di organico effettiva o temporanea di natura organizzativa.

Sussiste inoltre un elemento che accomuna tutta la succitata normativa in materia di affidamenti di incarichi, costituito **dalla necessità di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, parità di trattamento, non discriminazione e comunque di assicurare l'applicazione di regole di concorrenza nella fase di scelta dell'affidatario.**

Anche con riferimento agli incarichi affidabili senza procedure ad evidenza pubblica, l'ordinamento richiede in ogni caso e salve motivate eccezioni, l'esperimento di apposite procedure selettive (gare informali, procedure comparative, ecc.).

Fatta tale doverosa premessa, visto il tono estremamente evasivo della risposta all'interrogazione già presentata in data 29.08.2007, considerato che, **come risulta dalla citata risposta ad interrogazione, n. prot. 7630 del 27.09.2007, la prevista assunzione di un ingegnere responsabile dei servizi tecnici dovrà essere disciplinata dall'articolo 110 del Dlgs 267/2000**, proprio alla luce della risposta fornita, si ritiene che la normativa citata sia stata illegittimamente violata.

L'articolo 110 citato infatti fa riferimento ai contratti a tempo determinato per qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione.

I presupposti per il conferimento di tali tipi di incarichi sono i seguenti: **per esigenze cui il Comune non può far fronte con personale in servizio**, si possono conferire incarichi individuali, con contratti a tempo determinato ad **esperti di provata competenza**, in presenza dei seguenti

presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento nel tempo in vigore per gli enti locali, oltre che ai servizi gestiti ed ai conseguenti obiettivi strategici, anche a specifici e determinati progetti;
- b) l'ente deve avere preliminarmente accertato **l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno**;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico e/o della collaborazione.

Visto dunque che nella risposta prima citata è stato detto che una Commissione appositamente nominata sta già procedendo alle selezioni, **si chiede di sapere:**

- **se prima di dare avvio alle procedure di selezione, sia stata appurata la sussistenza dei perentori presupposti sopra evidenziati** (e in caso di risposta positiva se ne chiede il dettaglio di appuramento);
- **come sono stati scelti i membri della Commissione esaminatrice;**
- **se la selezione** degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, **sia stata idoneamente pubblicizzata** con specifici avvisi, nei quali siano stati evidenziati:
  - a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
  - b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
  - c) la sua durata;
  - d) il compenso previsto
- **se la selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali venga effettuata valutando in termini comparativi i soli elementi curriculari, ovvero, in alternativa, insieme ai curricula, le proposte operative ed eventualmente anche economiche** secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base di uno o più tra i seguenti criteri:
  - a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
  - b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
  - c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
  - d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.

In caso si intenda proseguire nella conclusione della suddetta procedura di selezione, si chiede dunque, in particolare, la prova esatta:

- della impossibilità oggettiva ad utilizzare per la funzione di responsabile dei servizi tecnici risorse umane interne;
- della provata competenza (e dei criteri di valutazione) del soggetto eventualmente scelto.

**In mancanza di tali elementi (o in mancanza della loro dettagliata indicazione) sarà infatti nostro dovere giuridico fare la necessaria segnalazione alla Corte dei conti al fine di verificare se ci sia stato un eventuale danno erariale;** oltre al fatto che, indipendentemente dalla loro qualificazione formale, qualora gli affidamenti di cui al presente provvedimento siano riconducibili per contenuto alla fattispecie del contratto di consulenza, come definita dalla Corte dei Conti Sezioni Riunite Delibera del 15.2.2006, è fatto obbligo di adempiere a quanto previsto dalla legge 311 del 2004 e successive modificazioni in ordine alla valutazione della proposta di incarico da parte dei Revisori dei Conti ed all'inoltro dell'atto di affidamento dello stesso alla sezione di controllo della Corte dei Conti.

Ad avviso degli scriventi consiglieri, del resto, affinché il procedimento amministrativo per

l'affidamento degli incarichi fosse legittimo, esso doveva avere inizio con la determinazione a contrattare, prevista e disciplinata dall'art. 192 del D.lgs 267/2000, la quale a sua volta doveva specificare:

- i presupposti che hanno determinato la necessità di ricorso a soggetto esterno, con riferimento in particolare al fine che con l'incarico si intende perseguire e l'impossibilità di farvi fronte con personale in servizio;
- l'oggetto del contratto;
- le modalità di scelta del soggetto da incaricare e le ragioni che ne sono alla base;
- la prenotazione, nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale, dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D.lgs 267/2000

Dovevano inoltre essere dettagliatamente individuati:

- L'oggetto dell'incarico;
- I risultati da conseguire nell'espletamento dello stesso, le modalità ed i tempi di verifica dei medesimi;
- La durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati;
- I termini iniziale e finale per l'espletamento dell'incarico;
- I compensi da corrispondere, da adeguare al momento della stipula del relativo contratto;
- Le cause e le formalità per l'anticipata risoluzione del contratto;

L'avvenuto affidamento infine dovrà comunque essere reso pubblico, con le modalità stabilite nel D.Lgs. 163/2006.

Si ribadisce inoltre che solo l'esatto adempimento di tutte le sopraesposte indicazioni consente di rispettare il principio generale di distinzione tra politica e gestione.

Si prega di rispondere dettagliatamente e celermente alle richieste sopra evidenziate.

I Consiglieri Comunali  
Maurizio Pasqualetti  
Luca Costoli, Dario Salvini, Paola Cinotti, Gianluca Viti